

Accesso civico generalizzato

Accesso civico "generalizzato" (Art. 5, comma 2, D.Lgs. n.33/2013)

E' previsto come strumento di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, il diritto per chiunque di accedere a **dati e documenti detenuti dall'Ente ulteriori** rispetto a quelli oggetto di obbligo pubblicazione ai sensi del primo comma del D.Lgs. n.33/2013, nel rispetto, comunque, dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis.

L'esercizio di tale diritto non è sottoposto a limitazione per quanto riguarda la legittimazione del richiedente ed è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Ente per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione per cui si chiede l'accesso.

L'istanza può essere presentata alternativamente:

- all'Ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni ([link](#) elenco uffici ed indirizzi di posta elettronica);
- all'Ufficio Protocollo Generale (mail: info@comune.corbola.ro.it, pec: comune.corbola.ro@legalmail.it).

La presentazione delle istanze può avvenire utilizzando il modulo **allegato** seguendo le seguenti modalità:

- a mezzo posta o fax presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente, o direttamente presso tali uffici;

oppure:

- per via telematica osservando le seguenti modalità:
 - a. sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
 - b. trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
 - c. sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata di un documento d'identità.

L'Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine che viene sospeso nel caso siano individuati soggetti controinteressati, i quali hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare una motivata opposizione all'accesso.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare **richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione** che decide entro il termine di 20 giorni